



Liceo Statale Archita

c.m. tapc10000q – c.f.80012270734
Corso Umberto I, 106/b- 74123 Taranto
www.liceoarchita.edu.it



LICEO STATALE - "ARCHITA"-TARANTO
Prot. 0012408 del 17/10/2023
IV (Uscita)

PROTOCOLLO COOPERATIVO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI BES/DSA

INTRODUZIONE

La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà; pertanto, il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante viene esteso all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente, non solo alunni **con disabilità** (tutelati dalla Legge 104/1992) ma anche alunni **con disturbi evolutivi specifici** e con **svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale**

Di conseguenza questo documento è indirizzato ai consigli di classe del Liceo statale Archita ed ha come obiettivi:

- di indicare le **linee guida operative** riguardanti l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), eccetto quelli con disabilità, in tutto il percorso di studi;
- di dare **indicazioni** sulle **diverse fasi** del loro percorso didattico nel corso dell'anno scolastico e del curricolo.

La stesura e l'adozione di un *Protocollo operativo* nasce quindi dall'esigenza di delineare un piano organizzativo e prassi condivise tra Scuola, alunni, docenti e famiglie.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto ad integrazioni e rivisitazioni, sulla base delle esperienze realizzate.

Tale documento è stato elaborato dalla commissione Bes/Dsa.

PARTE PRIMA- LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

Tre sono le categorie di alunni con B.E.S. identificate dal M.I.U.R:

1. **alunni con disabilità**, per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un'apposita certificazione, tutelati dalla Legge 104/1992
2. **alunni con disturbi evolutivi specifici** tra i quali possiamo menzionare:
 - deficit dell'area del linguaggio
 - deficit nelle aree non verbali
 - deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
 - funzionamento cognitivo limite (borderline)
 - deficit nella coordinazione motoria
 - altre problematiche severe
 - **disturbi specifici di apprendimento** (DSA tutelati dalla legge 170/2010)

I **DSA** sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettuale adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere: **la dislessia; la disortografia; la disgrafia; la discalculia**. Tali disturbi sono

spesso accompagnati da: **disnomia** e **disprassia**. Vi può inoltre essere comorbidità.

3. alunni con **svantaggio scolastico** che può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale**: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico**: legato alla non conoscenza della lingua italiana

Occorre tuttavia precisare che l'**area dello svantaggio** è in realtà più vasta: *“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”* (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (...) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative”.

“In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati...”

(circolare del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013)

In particolare, la nota 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni punti: Occorre distinguere tra:

- **ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- **gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- **disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES: *“La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”.*

- Per **“DIAGNOSI”** si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per **“CERTIFICAZIONE”** si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto, se non c'è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il Consiglio di Classe. Si legge, infatti, nella suddetta nota:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è

autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del Consiglio di Classe:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

In conclusione, ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previo confronto con la famiglia.

La validità del PDP personalizzato sarà circoscritta all'anno scolastico di riferimento e la sua adozione ha lo scopo di **favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo**.

La scuola potrà avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 e nel DM 5699/2011.

PARTE SECONDA- INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES

RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Alunni con BES. Classi prime. Iscrizione

▪ COSA FARANNO I GENITORI

- All'atto dell'**iscrizione online**, i genitori segnalano nell'apposito spazio la presenza di disturbi evolutivi specifici (disturbi dell'apprendimento, ADHD, ecc.)
- Nell'intervallo compreso tra il 1 giugno ed il 1 settembre, e comunque entro le scadenze stabilite dal Liceo Archita funzionalmente all'adempimento legato all'atto dell'iscrizione, i genitori consegneranno in Segreteria Alunni la diagnosi rilasciata dai referenti ASL. **Nel caso in cui la diagnosi sia redatta da specialisti privati non accreditati dalle strutture sanitarie ASL, la famiglia dovrà richiederne conformità con la modulistica ASL** mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP. L'attestazione di conformità dovrà essere consegnata all'Ufficio Segreteria Alunni entro l'anno scolastico di frequenza prima classe.
- Si ricorda ai genitori che la certificazione da depositare in Segreteria:
 - deve essere aggiornata; se non lo fosse la scuola ne richiederà aggiornamento
 - deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo
- La scuola accoglierà segnalazioni preferibilmente entro il primo trimestre ma non oltre la data del 31

marzo dell'anno di frequenza (prima classe), in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per la predisposizione del PDP e la significativa applicazione dello stesso.

- Entro il 1 ottobre il docente coordinatore di classe effettuerà un colloquio con la famiglia per acquisire ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica dello studente e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- Il Cdc entro il mese di ottobre elaborerà la bozza del PDP che sarà pubblicata nella bacheca digitale della piattaforma ArgoScuolaDidup, per essere vistata dalla famiglia.
- La famiglia sottoscriverà in presenza il PDP nella versione definitiva entro il 30 del mese di novembre e comunque entro il trimestre impegnandosi, nell'ottica della corresponsabilità educativa, al rispetto degli obiettivi educativi formulati dal Cdc ed alla piena collaborazione con i docenti per il successo scolastico e motivazionale dell'alunno.
- Nelle more dell'iter procedurale il Cdc adotterà comunque le necessarie misure didattiche personalizzate in relazione ai bisogni dell'alunno.
- Si ricorda ai genitori che il PDP ha una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato

- Si ricorda ai genitori che:
 - la scuola potrà accogliere le diagnosi preferibilmente entro il primo trimestre ma non oltre il **31 marzo di ogni anno scolastico**, e che comunque una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di Classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame;
 - la **diagnosi deve essere aggiornata** ed il Consiglio di Classe, per il buon esito dell'esame finale, potrebbe richiederne un eventuale aggiornamento che la famiglia ha facoltà di presentare o meno formulando per iscritto l'opzione scelta con documento firmato.
- Il Consiglio di Classe inserirà nel documento del 15 Maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art 5 del DM 5669/2011.
- L'O.M. del mese di maggio relativa agli Esami di Stato, all'articolo *Esami dei candidati con DSA e BES*, dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche di lavoro.
 - **COSA FARANNO I DOCENTI PER TUTTE LE CLASSI DEL CURRICOLO QUINQUENNALE**
- **Entro i primi di ottobre**, il docente coordinatore di classe effettuerà un colloquio (on line oppure in presenza, secondo le necessità contestuali dettate dalla contingenza) con la famiglia e, se lo riterrà necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per

documentare al Consiglio di Classe la situazione.

• **Nel Consiglio di Classe di ottobre** i docenti, valutata la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno e condivisi gli esiti dell'osservazione effettuata in classe, desumono le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno, circa il suo profilo ed il percorso di apprendimento così da poter calibrare l'uso di **1strumenti compensativi** e **2misure dispensative** e predisporre gli interventi di personalizzazione didattica.

Per gli alunni in corso di certificazione, dati i lunghi tempi per il completamento dell'iter certificativo, è comunque previsto in via transitoria l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative. È necessaria a tal fine una dichiarazione della famiglia che autocertifichi la data dell'appuntamento diagnostico.

I docenti della classe, nelle diverse aree disciplinari, definiscono le strategie più adatte sia a livello metodologico sia disciplinare in base alle singole materie.

• **Entro la fine del primo trimestre** si procederà alla sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori. I **PDP** verranno quindi consegnati in Presidenza e, dopo l'apposita firma del DS, la stessa provvederà a depositarli in segreteria nelle cartelline personali degli alunni.

Il PDP sarà predisposto sulla base del modello elaborato dalla commissione, adottato dall'Istituto e pubblicato nell'archivio digitale della scuola preposto dalla piattaforma ScuolaDidup.

Si rammenta che la sottoscrizione del PDP sottolinea la **corresponsabilità educativa** nel percorso dell'alunno: la firma del Dirigente Scolastico sancisce l'applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell'attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate, e, infine, la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell'applicazione del documento stesso.

Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione del diniego, per iscritto, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell'alunno;

• **Durante tutto l'anno scolastico**, è necessario mettere in atto **azioni di monitoraggio del PDP** per eventuali adeguamenti. Esse possono essere effettuate al termine del primo trimestre o nel consiglio di classe di marzo, ma comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola).

Il Consiglio di classe lavorerà con lo studente e terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere.

Ciascun docente:

in sede di valutazione delle prove scritte, avrà cura di annotare la tipologia degli strumenti compensativi e dispensativi messi a disposizione dell'alunno adottando una delle seguenti modalità:

- direttamente sull'elaborato;
- sul registro personale Argo;
- allegandone apposito verbale predisposto (nel format predefinito) all'elaborato.

In sede di valutazione delle prove orali, ciascun docente annoterà la data prevista per la verifica individualizzata, secondo le modalità concordate con la famiglia nel PDP dell'alunno.

Resta inteso che l'alunno è sempre posto al centro dell'apprendimento e sarà stimolato a partecipare costantemente al dialogo educativo posto in essere con attività funzionali alla didattica inclusiva ed all'apprendimento collaborativo.

Il docente coordinatore informerà eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato.

• Il **PDP** deve essere **verificato al termine dell'anno scolastico** per un'analisi finale dei risultati ottenuti e per eventuali osservazioni da inserire in previsione del successivo anno scolastico (all'inizio di ogni anno scolastico potrà esser aggiornato ed eventualmente modificato se necessario).

NOTE

¹**strumenti compensativi** = strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

²**misure dispensative** = interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento.

ALLEGATI

Normativa di riferimento - link per il recupero di queste informazioni

- L. n.170/2010

[Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico](#)

- D.M. n.5669/2011

[Decreto attuativo della Legge n.170/2010](#)

[Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento](#)

- Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012

[Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica](#)

- C.M. n.8 del 6 marzo 2013

[Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.](#)

- Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013

[Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013](#)

- Nota MIUR n.2563 del 22 novembre 2013

[Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali.s.2013-2014–Chiarimenti](#)

- D. Lgs. N. 62/2017

[Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i\), della legge 13 luglio 2015, n. 107.](#)

- Nota MIUR n.1143 del 17 maggio 2018

[L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.](#)

- Nota MIUR n.562 del 3 aprile 2019

[Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti.](#)

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

- Associazione Italiana Dislessia (AID)

[Che cosa sono i DSA](#)

- Modello PDP per alunni con DSA e con DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
- Modello PDP per alunni con BES e con SVANTAGGIO SCOLASTICO
- Allegati per la compilazione del PDP
- Verbalino per prova scritta